



COMUNE DI PONTASSIEVE

PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

DETERMINAZIONE N. 1757 DEL 18/10/2013

PROPOSTA N. 1842 DEL 14/10/2013

OGGETTO

RESTITUZIONE TRATTENUTE SU EMOLUMENTI, EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 -

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ASSOCIATA PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI

Considerato che lo Statuto modificato dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è entrato in vigore in data 6.11.2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della L.R. n. 68/2011 ed è stato pubblicato sul BURT n. 49 del 5.12.2012 – Parte seconda – Supplemento n. 162;

Visto il Decreto del Presidente n. 7 dell'8 novembre 2012 con il quale si stabiliva che l'avvio dell'effettiva gestione delle funzioni di "Gestione del personale", "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", "Centro Unico appalti", da parte dell'Unione, per i Comuni di Rufina, Londa, San Godenzo, Pelago, Pontassieve, Reggello e Rignano sull'Arno dovrà avvenire in data 1° gennaio 2013

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 1 del 2 gennaio 2013 con il quale veniva affidato alla sottoscritta l'incarico di responsabile del "Servizio Personale Associato dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve", con decorrenza dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2013;

Richiamato l'art. 184 del DLgs 267/00;

Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione o altro, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e alle condizioni pattuite;

Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010 che recita: *"In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico*



consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; ...omissis...";

Atteso che con sentenza n. 223 del 11.10.2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

Considerato che nel mese di dicembre 2011 si era provveduto ad applicare la riduzione del trattamento economico al Segretario Comunale, dott. Stefano Mori, in ragione del 5% sulla parte eccedente l'importo di Euro 90.000, pari ad euro 1.914,05 per l'anno 2011;

Atteso che:

a) la Ragioneria Generale dello stato aveva chiarito, con la circolare n. 12 del 15.04.2011, che al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010:

- nel trattamento complessivo erano comprese tutte le voci del trattamento annuo lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili);
- le ritenute previdenziali andavano calcolate sul trattamento economico interamente spettante e cioè senza considerare le riduzioni introdotte dalla legge;
- occorre fare riferimento al trattamento spettante in ragione d'anno, utilizzando il criterio di competenza e non di cassa;

b) con nota n. 22 del 5 ottobre 2011 l'INPDAP forniva chiarimenti in merito al corretto calcolo dei contributi previdenziali in caso di decurtazione delle retribuzioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del D.L. 78/2010. La stessa norma prevedeva che tale decurtazione non operava ai fini previdenziali. Come già precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato, l'INPDAP confermava che i contributi da versare dovevano essere calcolati sull'intera retribuzione spettante senza tenere conto della riduzione sia per la quota del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore;

Ritenuto pertanto di procedere alla restituzione della somma trattenuta ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.L. 78/2010, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale;

Visto il Bilancio per il 2013 approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 14/05/2013;

DETERMINA

1. Restituire, per le motivazioni in premessa indicate, al dott. Stefano Mori, la somma di € 1.914,05, afferente alle riduzioni del trattamento economico effettuate nell'anno 2011 in



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. 1757 del 18/10/2013

applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010, dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012;

2. Assoggettare la citata somma a tassazione separata;
3. Dare atto che la spesa derivante dall'approvazione del presente atto, trova idonea copertura finanziaria ai residui passivi anno 2011 del cap. 100/1 "Competenze personale segreteria generale" – imp. 2223 - del Bilancio di previsione anno 2013;
4. Dare atto che responsabile dell'esecuzione della presente procedura è il Responsabile dell'Unità di Progetto "Elaborazione paghe", sig.ra Chiappini Maria Luisa.

ELENCO FATTURE/IMPEGNI

N. IMP.	NUM. FATT.	DATA FATT.	IMPORTO	FORNITORE
2223/2011			1.914,05	DOTT. STEFANO MORI

Pontassieve, 18/10/2013

Il Responsabile dell'Ufficio Personale Associato
F.to Angela Masi



VISTO

ELENCO FATTURE/IMPEGNI/MANDATI

N. IMP.	NUM. FATT.	DATA FATT.	IMPORTO	FORNITORE	MANDATO
2223/2011			1.914,05	DOTT. STEFANO MORI	

Pontassieve, 22/10/2013

Responsabile UOC Finanziaria
F.to Paola Tinacci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pontassieve 22/01/2014